

C90

ALLEGATO 1

Consorzio Jonico Ortofrutticoltori

CONSORZIO JONICO ORTOFRUTTICOLTORI SOC. COOP.

Sede in Via Rosa Jemma n° 2 – 84091 BATTIPAGLIA (SA) Tel. 0828 – 346536 Fax : 0828 - 614851 - Capitale Sociale Euro 87.797,54 I.V. Iscritto all'Albo Societa' Cooperative N. A107449
Sezione : COOPERATIVE A MUTUALITA' PREVALENTE Sezione CONSORZI COOPERATIVI

REGIONE CAMPANIA
AREA GENERALE DI COORDINAMENTO
SVILUPPO ATTIVITA' SETTORE PRIMARIO
SETTORE INTERVENTI PER LA PROD.
AGRICOLA
CENTRO DIREZIONALE DI NAPOLI ISOLA A/6 –
CAP. 80143 NAPOLI (NA)

Battipaglia, lì 28 Settembre 2010

Oggetto. OCM Ortofrutta Reg. CE 1234/07 Richiesta adeguamento riconoscimento comunitario –
DM 9326 del 30 dicembre 2009 – Categorie Codici NC 07 – 08.

La scrivente Organizzazione di Produttori, riconosciuta ai sensi dell'Art. 11 del Reg.(CE) 2200/96 Giunta Basilicata n° 3831/ del 15/12/1998 e successivamente riconosciuta dalla Regione Campania con D.R.D. n° 389 del 11/07/2006 per la categoria "I" Ortofrutticoli) , chiede ai sensi del Reg. CE 1234/07 art. 125 ter e del DM 9326 del 30.12.2009 di estendere il riconoscimento comunitario per le categorie prodotti frutta ed ortaggi di cui al codici NC 07 – 08 come indicato nella tabella alla parte A del suddetto decreto ministeriale.

Ai sensi di quanto previsto dagli articoli 26 e 53 del Reg. CE 1580/07 il periodo di riferimento per la quantificazione della produzione commercializzata ai fini del conseguimento del parametro di riconoscimento corrisponde all'anno solare 2009 (01.01.2009 – 31.01.2009) coincidente con l'ultimo esercizio contabile. A tal fine si specifica che il valore di produzione commercializzata dalla OP CJO " Consorzio Jonico Ortofrutticoltori Soc. Coop." così determinato e come risultante dalla documentazione allegata ammonta a complessivi € 16.911.006,90.

Il valore di commercializzazione indicato deriva dalla produzione conferita da produttori facenti parte della compagine sociale della OP alla data di chiusura dell'annualità considerata.

Fermo restando i fascicoli aziendali istituiti dai medesimi produttori presso i CAA di riferimento, abbiamo provveduto ad inserire sul portale Sian i dati anagrafici di tutti i produttori aderenti alla data odierna alle Cooperative Socie della OP. CJO Soc. Coop. , riservandoci a vostra richiesta di trasmettervi in aggiunta il dettaglio catastale per singola azienda nella forma da Voi ritenuto più opportuna (Excel o OP GEST).

Si specifica che essendo la presente istanza una richiesta di estensione dell'attuale riconoscimento già accordato alla cooperativa, una parte della documentazione amministrativa relativa alla scrivente OP, quale CCIAA, titoli di possesso delle strutture etc.. è già in possesso di codesta amministrazione. Restando a disposizione per eventuali chiarimenti si porgono distinti saluti.

Il presidente

..... CONSORZIO JONICO
ORTOFRUTTICOLTORI
Il Presidente

Allegati:

Elenco soci produttori alla data del 30/09/2010.
Bilancio esercizio 2009
Delibera CDA per richiesta riconoscimento
Bozza Statuto adeguato al Reg. CE 1234/07

Prot. n° 0785224 del 30.09.2010



Consorzio Jonico Ortofrutticoltori

CONSORZIO JONICO ORTOFRUTTICOLTORI SOC. COOP.

Sede in Via Rosa Jemma n° 2 – 84091 BATTIPAGLIA (SA) Tel. 0828 – 346536 Fax : 0828 -
614851 - Capitale Sociale Euro 537.797,52 I.V. Iscritto all'Albo Societa' Cooperative N. A107449
 Sezione : COOPERATIVE A MUTUALITA' PREVALENTE Sezione CONSORZI COOPERATIVI

Spett.le

REGIONE CAMPANIA
 AREA GENERALE DI COORDINAMENTO
 SVILUPPO ATTIVITA' SETTORE PRIMARIO
 SETTORE INTERVENTI PER LA PROD. AGR.
 CENTRO DIREZIONALE DI NAPOLI ISOLA A/6
 CAP. 80143 NAPOLI (NA)

30/09/2010
 AREA GENERALE DI COORDINAMENTO
 Sviluppo Attività Settore Primario
DESIRONE

Vogliate cortesemente provvedere a protocollare la sotto-indicata documentazione relativa alla seguente :

- OCM Ortofrutta Reg. CE 1234/07. Richiesta adeguamento riconoscimento comunitario - DM 9326 del 30/09/2010 – Categorie Codici NC 07-08;
- Elenco Soci produttori alla data del 30/09/2010;
- Bilancio di Esercizio 2009;
- Delibera CDA per richiesta riconoscimento;
- Bozza Statuto adeguato al Reg. CE 1234/07.

Battipaglia li, 30/09/2010

Firma

Il Legale Rappresentante

CONSORZIO JONICO ORTOFRUTTICOLTORI
 Soc. Coop.
 Via Rosa Jemma, 2 - 84091 BATTIPAGLIA (SA)
 P.IVA 00667100747
 Tel. 0828.346536/7 FAX 0828.624661

REGIONE CAMPANIA

Prot. 2010. 0785224 30/09/2010 10,53

Mittente : CONSORZIO JONICO ORTOFRUTTICOLTORI SOC. COOP.

Assogestoria : Interventi per la produz.agr.produg. agro-alim. enoteat...

Classifica : 11. Fascicolo : 101 del 2010



ALLEGATO 2

C90

Consorzio Jonico Ortofrutticoltori

CONSORZIO JONICO ORTOFRUTTICOLTORI SOC. COOP.

Sede in Via Rosa Jemma n° 2 – 84091 BATTIPAGLIA (SA) Tel. 0828 – 346536 Fax : 0828 - 614851 - Capitale Sociale Euro 1. 187.797,52 I.V. Iscritto all'Albo Società Cooperative N. A107449 Sezione : COOPERATIVE A MUTUALITA' PREVALENTE Sezione CONSORZI COOPERATIVI

1/2
AREA GENERALE DI COORDINAMENTO
Sviluppo Attività Settore Primaria

27 DIC. 2010
DESIMONE

Spett.le

REGIONE CAMPANIA
AREA GENERALE DI COORDINAMENTO
SVILUPPO ATTIVITA' SETTORE PRIMARIO
SETTORE INTERVENTI PER LA PROD. AGR.
CENTRO DIREZIONALE DI NAPOLI ISOLA A/6
CAP. 80143 NAPOLI (NA)

Vogliate cortesemente provvedere a protocollare la sotto-indicata documentazione relativa alla seguente :

- Adeguamento del riconoscimento ai sensi dell' Art. 203 bis del Reg. CE 1234/07 – ALLEGATO 1;
- Allegato copia dello statuto vigente .

Battipaglia li, **22 DIC. 2010**

Firma

Il Legale Rappresentante

**Consorzio Jonico
Ortofrutticoltori Soc. Coop.**
Via Rosa Jemma/ 2 - 84091 Battipaglia (Sa)
Tel. 0828 346536 / Fax 0828 614851
P.IVA 00867130777

REGIONE CAMPANIA

Prot. 2010. 1030896 28/12/2010 11.12
Mittente : CONSORZIO JONICO ORTOFRUTTICOLTORI SOC. COOP.

Assogestione : Interventi per la produz. agr. produz. agro-alim. mercati

Classifica : 11. Fascicolo 101 del 2010



Acquisito agli Atti con Prot. N° 0401532 del 08.02.11

allegato nota prot. 973973 del 06.12.2010

ALLEGATO 1 - Schema di comunicazione dell'adeguamento del riconoscimento al Reg.(CE) 1234/07

Il sottoscritto **COSTANTINO ANTONIO** nato a **BATTIPAGLIA (SA)** il 18/09/1964, nella sua qualità di presidente pro-tempore della Organizzazione di Produttori denominata **CONSORZIO IONICO ORTOFRUTTICOLTORI SOC. COOP.** (cod. IT 060) già riconosciuta dalla Regione Campania ai sensi e per gli effetti del Reg.(CE) 2200/96 Art. 11 ed iscritta al n. 23 dell' Albo Regionale delle O.P. – Regione Campania ,

Al fine di dimostrare l'avvenuto adeguamento del riconoscimento ai sensi dell'art. 203 bis del Reg.(CE) n. 1234/07,

COMUNICA CHE

- l'adeguamento del riconoscimento è stato chiesto per i prodotti di seguito indicati :
1) Cod. NC 07 – Prodotti: Tutte le tipologie rientranti nella categoria di codificazione NC 07.
2) Cod. NC 08 – Prodotti : Tutte le tipologie rientranti nella categoria di codificazione NC 08.
- i produttori aderenti al 30/09/2010 ammontano complessivamente a n. 104 come sotto specificato :

A	Soci singoli n.	0
B	Soci Persone giuridiche n.	5
C	Produttori aderenti a soci persone giuridiche n.	104
	Totale soci (A) + (B) = n.	5
	Totale produttori associati (A) + (C) = n.	104

- il valore della produzione commercializzabile ammonta a complessivi € 15.707.731,62 come sotto specificato:

prodotto	Codice NC	superficie investita (Ha)	produzione commercializzata (Kg.)	valore (.000 €)
PESCHE	0809 30	25.61.68	300.530	282.524,99
NETTARINE	0809 30	116.11.75	1.781.947	2.069.273,86
UVA	0806 10 10	205.65.21.	5.007.424	5.412.718,84
KIWI	0810 50 00	19.73.71	199.528	236.708,28
FRAGOLE	0810 90	79.30.34	1.762.533	4.518.572,88
RUCOLA	0709 90 90	7.72.81	137.051	295.796,46
MANDARINI	0805 20	9.91.00	8.671	1.924,96
CLEMENTINE	0805 20	319.09.21	4.822.034	2.713.748,21
ARANCE	0805 10	80.54.09	2.424.864	176.463,14
TOTALE GENERALE	=====	963.69.80	16.444.582	15.707.731,62

- il proprio statuto - adottato il 19/10/2006 con atto del Notaio G. Monica n. Raccolta 16481 n. Repertorio 47767 registrato a Salerno il 02/12/2004 - prevede gli obblighi e le condizioni recate dall'articolo n. 125 bis del Reg.(CE) 1234/07 e dagli articoli 7 e 8 del DM n. 8445 del 30.09.2010. Nel prospetto che segue sono riportati gli articoli dello statuto che soddisfano agli obblighi e alle condizioni prescritte per il riconoscimento dalla normativa vigente.

Obblighi e condizioni recate dall'articolo 125 bis del reg. (CE) n.1234/07 e dagli articoli n. 7 e 8 del DM n. 8445 del 30.09.2010		Statuto della organizzazione di produttori	
		articolo/i corrispondente/i	note
1. Lo statuto di un'organizzazione di produttori del settore ortofrutticolo impone ai propri aderenti, in particolare, i seguenti obblighi.			
a) applicare, in materia di conoscenza della produzione, di produzione, di commercializzazione e di tutela ambientale, le regole adottate dall'organizzazione di produttori;		ART. 8	Lettera H
b) aderire, per quanto riguarda la produzione di un determinato prodotto di cui all'articolo 122, lettera a), punto iii), di una data azienda, ad una sola organizzazione di produttori;		Art. 8	Lettera G
c) vendere tutta la loro produzione per il tramite dell'organizzazione di produttori in questione;		ART.8	Lettera G
d) fornire le informazioni richieste dall'organizzazione di produttori a fini statistici e riguardanti, in particolare, le superfici, i raccolti, le rese e le vendite dirette;		ART. 8	Lettera T
e) versare i contributi finanziari previsti dallo statuto per la costituzione e il finanziamento del fondo di esercizio di cui all'articolo 103 ter.		ART.8	Lettera I
2. In deroga al paragrafo 1, lettera c), previa autorizzazione dell'organizzazione di produttori e nel rispetto delle condizioni da essa stabilite, i produttori aderenti possono:			
a) vendere direttamente al consumatore, per il suo fabbisogno personale, presso la propria azienda e/o altrove, una determinata percentuale della loro produzione e/o dei loro prodotti, fissata dallo Stato membro e non inferiore al 10 %;		ART. 8	Lettera G
b) commercializzare essi stessi o tramite un'altra organizzazione di produttori designata dall'organizzazione cui aderiscono una quantità di prodotti marginale rispetto al volume della produzione commercializzabile della loro organizzazione;		ART. 8	Lettera G
c) commercializzare essi stessi o tramite un'altra organizzazione di produttori designata dall'organizzazione cui aderiscono i prodotti che, per le loro caratteristiche intrinseche, non rientrano normalmente nelle attività commerciali della loro organizzazione.		ART. 8	Lettera G
3. Lo statuto di un'organizzazione di produttori contiene altresì disposizioni concernenti:			
a) le modalità di determinazione, adozione e modifica delle regole di cui al paragrafo 1;		ART. 26	Punto 10
b) l'imposizione agli aderenti di contributi finanziari necessari al finanziamento dell'organizzazione di produttori;		ART. 8	Punto O-P
c) le regole atte a consentire ai produttori aderenti il controllo democratico della loro organizzazione e delle decisioni da essa prese;		ART. 26 – 28.	
Articolo 8, DM n. 3932 del 11.5.2009 (controllo democratico delle organizzazioni di produttori)			
1. Le OP assicurano ai soci produttori il controllo democratico delle decisioni da attuare in materia di gestione e funzionamento delle OP medesime, in conformità con la legislazione societaria vigente. A tal fine, un unico socio non può detenere più del 35% delle quote sociali con diritto di voto dell'OP e/o dei diritti di voto dell'OP			
Articolo 7, DM n. 3932 del 11 maggio 2009 soci non produttori			
1. Una persona fisica o giuridica che non sia un produttore, come definito dall' art. 21, comma 1, lettera a), del regolamento, può essere accolta come aderente ad una OP, nel rispetto delle condizioni stabilite			
		ART. 6	

dall'articolo 32, comma 3 del regolamento. 2. I soci non produttori non possono possedere, complessivamente, più del 10% delle quote sociali con diritto di voto dell'OP. Tale disposizione deve essere statutariamente prevista. In ogni caso, i soci non produttori non possono partecipare al voto per le decisioni relative al finanziamento di iniziative che non siano state approvate dagli azionisti con deliberazione approvata a maggioranza qualificata del 75% del capitale sociale.	ART. 6	
	ART. 11	
e) le regole relative all'ammissione di nuovi aderenti, in particolare il periodo minimo di adesione; Articolo 9, DM n. 3932 del 11 maggio 2009/1. (periodo minimo di adesione) La durata minima dell'adesione di un socio ad una OP non può essere inferiore ad un anno. Tuttavia, in caso di presentazione di un programma operativo, nessun aderente all'OP può liberarsi dagli obblighi derivanti da detto programma per l'intero periodo della sua attuazione, salvo autorizzazione dell'OP. 2. Il recesso dell'aderente viene comunicato per iscritto all'OP, nei sei mesi antecedenti la chiusura dell'esercizio finanziario ed ha decorrenza dalla chiusura dell'esercizio finanziario stesso. f) le regole contabili e di bilancio necessarie per il funzionamento dell'organizzazione.	ART. 8	Lettera F
4. Si ritiene che le organizzazioni di produttori agiscano in nome e per conto dei loro aderenti nelle questioni economiche.	ART. 10	
	ART. 21 e succ. ART. 5	Lettera U

Allega copia dello statuto vigente e dichiara che le informazioni sopra riportate risultano dalla documentazione acquisita agli atti della OP.

Il Presidente dell'OP

Consorzio Jonico
Ortoplastici Italiani Soc. Coop.

Via Roma, 10 - 84091 Sanza (SA)
Tel. 0828 244553 - 7 Fax 0828 614661
P.IVA 00667130777

c:\documents and settings\regione campania\documenti\ ocm_riforma\normativa\disposizioni_nazionali_2010\adeguamento_allegato articolo 125 bis 1234.doc

ALLEGATO 3

Regione Campania – Area 11 – Settore 02 IPA**CHECK LIST ISTRUTTORIA CONCERNENTE L'ADEGUAMENTO DEL RICONOSCIMENTO
AI SENSI DELL'ARTICOLO 203 BIS DEL REG. (CE) N.1234/07,
DEL REG. (CE) N.1580/07 E DEL DM N.3932 DEL 11.05.2009 E S.M.I.**

- Reg. (CE) 1234 del 22 ottobre 2007 – Articolo 203 bis (Disposizioni transitorie nei settori degli ortofruttili freschi e trasformati) – Paragrafo 2. "Le organizzazioni di produttori ed i gruppi di organizzazioni di produttori già riconosciute ai sensi del regolamento (CE) n.2200/96 prima della data di entrata in vigore del presente regolamento continueranno ad essere riconosciute ai sensi del presente regolamento. Se necessario, apporteranno adeguamenti ai requisiti del presente regolamento entro il 31 dicembre 2010".
- Allegato al D.M. 3932 del 11.05.2009 – Modificato con DM 10388 del 20.12.2010 – (Parte A - Riconoscimento e controllo delle organizzazioni di produttori ortofruttili – OP e delle loro associazioni – AOP): "Le OP, in precedenza riconosciute sulla base di requisiti inferiori a quelli previsti nel DM 3932 dell'11 maggio 2009 e nelle precedenti procedure, devono adeguarsi ai nuovi parametri, entro il 31 dicembre 2010".
D.M. 3932 del 11.05.2009 – Articolo 2 (riconoscimento di organizzazioni di produttori -OP) – paragrafo 2
"La richiesta di riconoscimento è presentata da ciascuna OP, a firma del proprio legale rappresentante, alla Regione nel cui territorio l'OP ha la propria sede legale e in cui realizza la produzione allo stato fresco che concorre a formare il maggior valore di produzione commercializzata, così come definita all'art. 26 del regolamento."

A – Dati identificativi del richiedente

O.P. (Ragione Sociale)... **CONSORZIO JONICO ORTOFRUTTICOLTORI SOC. COOP**
CUAA **00667130777** Partita IVA **00667130777**
Sede... **VIA ROSA JEMMA N.°2** **BATTIPAGLIA - SALERNO**
Telefono **0828.34.65.36** Fax **0828.61.48.51**
E-Mail **cjo@cjo.it**
Unione di appartenenza **UNACOA** Codice IT **060**
Provvedimento di riconoscimento ai sensi dell'art.11 del Reg. (CE) 2200/96
- DGR n.3831 della Regione Basilicata del 15.12.1998 e successivo DPGR n.529 del Presidente della Giunta Regionale della Basilicata
- DRD n.389 della Regione Campania del 11.07.2006 ...Categoria...."i" "ORTOFRUTTICOLI".....
Domanda di adeguamento del riconoscimento, a firma del legale rappresentante, agli atti del Settore (IPA)
presentata in data30.09.2010..... e acquisita con prot. n.° 0785224..... del ...30.09.2010...
integrata in data .22.12.2010...(A MEZZO RACC. A/R N. 13184921733-2). e acquisita con prot. n.° 1030896. del 28.12.2010.....
ed integrata ulteriormente (a seguito di controllo in loco) in data .10.03.2011...e acquisita con prot. n.° 0195693. del 10.03.2011.....

B – Forma Giuridica

D.M. 3932 del 11.05.2009 – Articolo 2 (riconoscimento di organizzazioni di produttori -OP) – paragrafo 3
"Le OP per poter presentare la richiesta di riconoscimento, devono assumere una delle seguenti forme giuridiche societarie".

Cod.	Elementi per la verifica	Elementi di riscontro
1.1	a) società di capitali aventi per oggetto sociale la commercializzazione dei prodotti agricoli, il cui capitale sociale sia sottoscritto da imprenditori agricoli o da società costituite dai medesimi soggetti o da società cooperative agricole e loro consorzi;	NO
1.2	b) società cooperativa agricole e loro consorzi;	SI
1.3	c) società consortili di cui all'articolo 2615-ter del codice civile, costituite da imprenditori agricoli o loro forme societarie.	NO

Note:

DENOMINAZIONE: "CONSORZIO JONICO ORTOFRUTTICOLTORI SOC. COOP."
FORMA GIURIDICA: "SOCIETA' COOPERATIVA"

*Con l'Assemblea del 21.12.2010 che adotta il nuovo Statuto dell'OP, si delibera di trasferire la sede sociale da Battipaglia (SA) alla Via Rosa Jemma, 2 ad Eboli (SA) – Area P.I.P. Località Pezza Grande

D – Requisiti Statutari

Allegato al D.M. 3932 del 11.05.2009 – Modificato con DM 10388 del 20.12.2010 – (Parte A - Riconoscimento e controllo delle organizzazioni di produttori ortofrutticoli – OP e delle loro associazioni – AOP): "Entro la data del 31.12.2010, devono essere adeguati alla nuova normativa comunitaria, anche gli statuti delle OP/AOP e, se del caso, quelle delle cooperative aderenti."

Cod.	Elementi per la verifica		Note e riscontri
2.0	Statuto dell'organizzazione di Produttori Adottato il __21.12.2010__ con atto del Notaio _G. Monica__ n. Raccolta __19735__ n. Repertorio __52051__ registrato a __Salerno__ il __05.Gennaio.2011__ al n.163__	SI	Statuto agli Atti dell'Amministrazione
Note:			

2.1	COSTITUZIONE ED OBIETTIVI DELL'OP – Reg. (CE) 1234 del 22 ottobre 2007 – Articolo 122 – "Gli Stati membri riconoscono le organizzazioni di produttori che:		
Cod.	Elementi per la verifica		Note e riscontri
2.1.1	"a) sono costituite da produttori di uno dei seguenti settori iii) ortofrutticoli, relativamente agli agricoltori che coltivano uno o più prodotti di tale settore e/o prodotti destinati esclusivamente alla trasformazione;	SI	Articolo 1 dello Statuto
2.1.2	b) sono costituite su iniziativa dei produttori;	SI	Articolo 1 dello Statuto
2.1.3	c) perseguono una finalità specifica, che in particolare può includere o, nel caso del settore ortofrutticolo, <u>include</u> uno o più tra gli obiettivi seguenti: i) assicurare che la produzione sia pianificata e adeguata in funzione della domanda, in particolare in termini qualità e quantità; ii) concentrare l'offerta ed immettere sul mercato la produzione dei propri aderenti; iii) ottimizzare i costi di produzione e stabilizzare i prezzi alla produzione."	SI	Articolo 5 dello Statuto "Oggetto"
Note: Articolo 6 dello Statuto: "Possono essere soci le cooperative, i consorzi e gli enti fra produttori associati in forma cooperativa, che abbiano la disponibilità del prodotto e dei prodotti per i quali aderiscono e la cui attività può concorrere al raggiungimento degli scopi sociali" - dunque la platea sociale della OP è costituita da soci di secondo livello" -			

2.2 OBBLIGHI DEI SOCI – Reg. (CE) 1234 del 22 ottobre 2007 – Articolo 125 bis – paragrafo 1: "Lo statuto di un'organizzazione di produttori del settore ortofrutticolo impone ai propri aderenti, in particolare, i seguenti obblighi":			
Cod.	Elementi per la verifica		Note e riscontri
2.2.1	a) applicare, in materia di conoscenza della produzione, di produzione, di commercializzazione e di tutela ambientale, le regole adottate dall'organizzazione di produttori;	SI	Articolo 8 lettera h) ed n) - ed art. 5 lettera a) Regolamento interno approvato con delibera assembleare del 15.12.2005
2.2.2	b) aderire, per quanto riguarda la produzione di un determinato prodotto di cui all'articolo 122, lettera a), punto iii), di una data azienda, ad una sola organizzazione di produttori;	SI	Articolo 8 lettera g), r) ed s) - ed art. 7 lettera f) Nota: I soci, di secondo livello, conferiscono totalmente la produzione per la quale hanno aderito (dunque l'obbligatorietà di adesione non è riferita a tutti i prodotti per la quale l'OP è riconosciuta)
2.2.3	c) vendere tutta la loro produzione per il tramite dell'organizzazione di produttori in questione;	SI	Articolo 8 lettera g)
2.2.4	d) fornire le informazioni richieste dall'organizzazione di produttori a fini statistici e riguardanti, in particolare, le superfici, i raccolti, le rese e le vendite dirette;	SI	Articolo 8 lettera i)
2.2.5	e) versare i contributi finanziari previsti dallo statuto per la costituzione e il finanziamento del fondo di esercizio di cui all'articolo 103 ter.	SI	Articolo 8 lettera l)

2.3 DEROGHE AGLI OBBLIGHI DEI SOCI – Reg. (CE) 1234 del 22 ottobre 2007 – Articolo 125 bis – paragrafo 2: "In deroga al paragrafo 1, lettera c), previa autorizzazione dell'organizzazione di produttori e nel rispetto delle condizioni da essa stabilite, i produttori aderenti possono":			
Cod.	Elementi per la verifica		Note e riscontri
2.3.1	a) vendere direttamente al consumatore, per il suo fabbisogno personale, presso la propria azienda e/o altrove, una determinata percentuale della loro produzione e/o dei loro prodotti, fissata dallo Stato membro e non inferiore al 10 %; D.M. 3932 del 11.05.2009 – Articolo 4 (Vendita diretta della produzione) – "Ai sensi dell'articolo 125 bis, paragrafo 2, lettera a) del regolamento (CE) n. 1234/2007, i produttori aderenti all'OP, previa autorizzazione della stessa e nel rispetto delle condizioni da essa stabilite con norma statutaria o con regolamento interno, possono vendere direttamente al consumatore, per il suo fabbisogno personale, presso la propria azienda e/o altrove, una percentuale non superiore al 15% della loro produzione ortofrutticola oggetto del riconoscimento dell'OP."	SI	Articolo 8 lettera g) Prevvia autorizzazione, i soci, possono vendere direttamente la loro produzione alle seguenti condizioni: - nella misura minima imposta dall'art. 125 bis del reg. (CE) 1234/07 (alias 10%) e - nella misura massima del 15%
2.3.2	b) commercializzare essi stessi o tramite un'altra organizzazione di produttori designata dall'organizzazione cui aderiscono una quantità di prodotti marginale rispetto al volume della produzione commercializzabile della loro organizzazione;	SI	Articolo 8 lettera g) "....nei limiti ed alle condizioni consentite all'art. 125 bis del reg. (CE) 1234/07" Prevvia autorizzazione Non sono state a tutt'oggi necessarie ulteriori definizioni (in apposito regolamento interno) riguardo le modalità previste dall'articolo 125 bis, paragrafo 2 del reg. (CE) 1234/07
2.3.3	c) commercializzare essi stessi o tramite un'altra organizzazione di produttori designata dall'organizzazione cui aderiscono i prodotti che, per le loro caratteristiche intrinseche, non rientrano normalmente nelle attività commerciali della loro organizzazione.	SI	Articolo 8 lettera g) "....nei limiti ed alle condizioni consentite all'art. 125 bis del reg. (CE) 1234/07" Prevvia autorizzazione Non sono state a tutt'oggi necessarie ulteriori definizioni (in apposito regolamento interno) riguardo le modalità previste dall'articolo 125 bis, paragrafo 1 e 2 del reg. (CE) 1234/07

2.4	DISPOSIZIONI SUL FUNZIONAMENTO – Reg. (CE) 1234 del 22 ottobre 2007 – Articolo 125 bis – paragrafo 3: "Lo statuto di un'organizzazione di produttori contiene altresì disposizioni concernenti":		
Cod.	Elementi per la verifica		Note e riscontri
2.4.1	a) le modalità di determinazione, adozione e modifica delle regole di cui al paragrafo 1;	SI	Articolo 26 PUNTO 6) e 10). Non sono state a tutt'oggi necessarie ulteriori definizioni (in apposito regolamento interno) riguardo le modalità previste dall'articolo 125 bis, paragrafo 1 e 2 del reg. (CE) 1234/07
2.4.2	b) l'imposizione agli aderenti di contributi finanziari necessari al finanziamento dell'organizzazione di produttori;	SI	Articolo 8 lettera i), o) e p)
2.4.3	c) le regole atte a consentire ai produttori aderenti il controllo democratico della loro organizzazione e delle decisioni da essa prese; Reg. (CE) 1580 del del 21.12.2007 – Articolo 33 (Controllo democratico delle organizzazioni di produttori) : "Gli Stati membri prendono le misure necessarie per evitare ogni abuso di potere o di influenza da parte di uno o più soci in relazione alla gestione e al funzionamento dell'organizzazione produttori; tali misure riguardano tra l'altro i diritti di voto. Gli Stati membri possono adottare misure per limitare o vietare i poteri di una persona giuridica di modificare, approvare o respingere le decisioni di un'organizzazione di produttori che sia una parte chiaramente definita di tale persona giuridica." D.M. 3932 del 11.5.2009 – Articolo 8 (Controllo democratico delle organizzazioni di produttori) – "Le OP assicurano ai soci produttori il controllo democratico delle decisioni da attuare in materia di gestione e funzionamento delle OP medesima, in conformità con la legislazione societaria vigente. A tal fine, un unico socio non può detenere più del 35% delle quote sociali con diritto di voto dell'OP e/o dei diritti di voto dell'OP."	SI	Articolo 26 "Assemblea" Articolo 27 "Quorum costitutivi e deliberativi" Articolo 28 "Diritto di voto e rappresentanza" Al fine di garantire ai produttori il controllo democratico: "...un unico socio non può detenere più del 35% delle quote sociali con diritto di voto dell'OP e/o dei diritti di voto dell'OP"
2.4.4	D.M. 3932 del 11.05.2009 – Articolo 7 (Soci non produttori) – Paragrafo 1 "Una persona fisica o giuridica che non sia un produttore, come definito dall' art. 21, comma 1, lettera a), del regolamento, può essere accolta come aderente ad una OP, nel rispetto delle condizioni stabilite dall'articolo 32, comma 3 del regolamento." Reg. (CE) 1580 del 21.12.2007 – Articolo 21 (Definizioni) – Comma 1 , "Ai fini del presente titolo si intende per: a) «produttore», un agricoltore ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1 lettera a), del regolamento (CE) n. 1182/2007" .rif.[....è costituita per iniziativa di agricoltori ai sensi dell'articolo 2, lettera a), del regolamento (CE) n. 1782/2003, i quali coltivano uno o più prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 2200/98 e/o prodotti destinati esclusivamente alla trasformazione] Reg. (CE) 1580 del 21.12.2007 – Articolo 32 (Soci non produttori) – "Paragrafo 1. Gli Stati membri possono stabilire se e a quali condizioni una persona fisica o giuridica che non sia un produttore possa diventare socio di un'organizzazione di produttori. Paragrafo 2. Nel fissare le condizioni di cui al paragrafo 1, gli Stati membri assicurano, in particolare, il rispetto del disposto dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera a) e paragrafo 4, lettera c), del regolamento (CE) n. 1182/2007. Paragrafo 3. Le persone fisiche o giuridiche di cui al paragrafo 1 non possono: a) essere prese in considerazione agli effetti dei criteri per il riconoscimento; b) beneficiare direttamente delle misure finanziate dalla Comunità. Gli Stati membri possono limitare o vietare il diritto di dette persone al voto per le decisioni relative al fondo di esercizio, nel rispetto delle condizioni stabilite al paragrafo 2."	SI	Articolo 6 "Non Produttori" Articolo 14 "Finanziatori" Articoli 15-18 "Sovventori" Tali soci non vengono presi in considerazione agli effetti dei criteri per il presente riconoscimento. Articolo 26 "Assemblea" (ultimo capoverso): "Non partecipano alle decisioni in merito al Fondo di Esercizio ed al Programma Operativo".

Cod.	Elementi per la verifica		Note e riscontri
2.4.5	D.M. 3932 del 11.05.2009 – Articolo 7 (Soci non produttori) Paragrafo 2 "I soci non produttori non possono possedere, complessivamente, più del 10% delle quote sociali con diritto di voto dell'OP. Tale disposizione deve essere statutariamente prevista. In ogni caso, i soci non produttori non possono partecipare al voto per le decisioni relative al fondo di esercizio e non devono svolgere attività concorrenziali con quelle dell'OP."	SI	Articolo 6 "Non Produttori" - "..... i soci non produttori non possono possedere, complessivamente, più del 10% dei voti complessivi spettanti ai soci della OP"
2.4.6	d) le sanzioni in caso di inosservanza degli obblighi statuari, in particolare di mancato pagamento dei contributi finanziari, o delle regole fissate dall'organizzazione di produttori;	SI	Articolo 6 "Esclusione"
2.4.7	e) le regole relative all'ammissione di nuovi aderenti, in particolare il periodo minimo di adesione; D.M. 3932 del 11.05.2009 – Articolo 9 (periodo minimo di adesione) "1. La durata minima dell'adesione di un socio ad una OP non può essere inferiore ad un anno. Tuttavia, in caso di presentazione di un programma operativo, nessun aderente all'OP può liberarsi dagli obblighi derivanti da detto programma per l'intero periodo della sua attuazione, salvo autorizzazione dell'OP. 2. Il recesso dell'aderente viene comunicato per iscritto all'OP, nei sei mesi antecedenti la chiusura dell'esercizio finanziario ed ha decorrenza dalla chiusura dell'esercizio finanziario stesso"	SI	Articolo 8, lettera f) "Obblighi dei soci cooperatori" Articolo 10 "Recesso"
2.4.8	f) le regole contabili e di bilancio necessarie per il funzionamento dell'organizzazione	SI	Articoli 21-24
2.4.9	Si ritiene che le organizzazioni di produttori agiscono in nome e per conto dei loro aderenti nelle questioni economiche.	SI	Articolo 4 capoverso 9° ed art. 5 lettera u)
Note: Articolo 28 "Diritto di voto e rappresentanza" - "Ciascun socio sovventore avrà diritto ad un numero di voti differenziato a seconda dell'ammontare del conferimento apportato, così come previsto dal regolamento approvato dalla assemblea ordinaria dei soci" Articolo 17 "Diritto ed obblighi dei soci sovventori" - "A ciascun socio sovventore non potranno essere attribuiti più di cinque voti, qualunque sia l'ammontare del conferimento effettuato. I voti ai soci sovventori non devono in ogni caso superare un terzo dei voti spettante a tutti i soci"			

E – Requisiti dimensionali minimi

3.0 **PARAMETRI** – Reg. (CE) 1234 del 22 ottobre 2007 – Articolo 125 ter – **paragrafo 1**:
"Gli Stati membri riconoscono come organizzazione di produttori nel settore ortofrutticolo qualsiasi persona giuridica o una sua parte chiaramente definita che ne faccia richiesta, a condizione che":
 a)
 b) *abbia un numero minimo di aderenti e un volume o valore minimo di produzione commercializzabile, da fissare a cura dello Stato membro, e lo comprovì;*
 Reg. (CE) 1580 del 21.12.2007 – **Articolo 23 (Numero minimo di soci)** – *"Nello stabilire il numero minimo di soci di un'organizzazione di produttori a norma dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 1182/2007, gli Stati membri possono disporre che, se l'organizzazione richiedente il riconoscimento è costituita in tutto o in parte da soci che sono essi stessi persone giuridiche o parti chiaramente definite di persone giuridiche costituite da produttori, il numero minimo di produttori può essere calcolato in base al numero di produttori associati a ciascuna persona giuridica o a una parte chiaramente definita di persona giuridica."*
 D.M. 3932 del 11.05.2009 – **Articolo 3 (dimensione minima delle organizzazioni di produttori)** – **Paragrafo 1** *"Ai fini del riconoscimento delle OP, il numero minimo di produttori è fissato a cinque."*
Il valore minimo di produzione commercializzata per prodotto o gruppi di prodotti, determinato secondo i criteri definiti agli articoli 52 e 53 del regolamento, è stabilito nelle procedure
 Allegato al D.M. 3932 del 11.05.2009 – Modificato con DM 10388 del 20.12.2010 – (Procedure - Parte A - Riconoscimento e controllo delle organizzazioni di produttori ortofrutticoli – OP e delle loro associazioni – AOP): *"Il valore minimo di produzione commercializzabile per prodotto o gruppi di prodotti che le OP devono dimostrare di rappresentare ai fini del riconoscimento, è fissato nella seguente tabella."*

Cod.	Elementi per la verifica		Elementi di riscontro
3.1	"Base Sociale dei produttori al 30.09.2010"	SI	Numero di aderenti (104)

Regione	n.soci singoli (a)	n.soci Cooperative (b)	n. produttori Cooperative (c)	Totale Produttori (a + c)
Campania	0	1	14	14
Puglia	0	1	31	31
Calabria	0	2	59	59
Totale		4	104	104
Totale [a + b]	4			

Note:

Articolo 6 dello Statuto: *"Possono essere soci le cooperative, i consorzi e gli enti fra produttori associati in forma cooperativa, che abbiano la disponibilità del prodotto e dei prodotti per i quali aderiscono e la cui attività può concorrere al raggiungimento degli scopi sociali"* - dunque la platea sociale della OP è costituita da soci di secondo livello

La compagine sociale, risulta essere aggiornata ad 30.09.2010 da n.1 socio sovventore (General Fond SpA con sede in Roma - Lazio) e n. 4 soci produttori, di secondo livello (cooperative) che rappresentano complessivamente n.104 produttori singoli

Risulta esserci corrispondenza tra i valori indicati nelle tabelle "Distribuzione territoriale dei soci" e "Variazione nella composizione della platea sociale", (riportate nel progetto esecutivo dell'annualità 2011 approvata), e i valori indicati nella domanda in esame e riepilogati nella tabella sovrastante.

Cod.	Elementi per la verifica		Elementi di riscontro
3.2	Valore della Produzione Commercializzata (VPC)	SI	15.900.442,51 VPC, che determina l'ammontare del valore del fondo di esercizio per l'annualità 2011, approvata da questa Amministrazione con ORD n. 355 del 23.12.2010

*Fatturato distinto per singolo prodotto rappresentato dall'OP e riferito all'anno 2008**

Prodotto	Codice NC	Superficie investita (Ha)	Produzione commercializzata (Kg.)	Valore (.000 €)
"Altri ortaggi e legumi" (Rucola)	0709 90 90	7.72.81	137.051	295.796,46
"Pesche, comprese le pesche noci" (Pesche)	0809 30	25.61.68	300.530	282.524,99
"Pesche, comprese le pesche noci" (Nettarine)	0809 30	116.11.75	1.781.947	2.069.273,86
"Uva da tavola, fresche"	0806 10 10	205.65.21	5.007.424	5.412.718,84
"Kiwi"	0810 50 00	19.73.71	199.528	236.708,28
"Fragole"	0810 10 00	79.30.34	1.762.533	4.518.572,88
"Mandarini, compresi i tangerini ed i mandarini satsuma (o sazuma); clementine, wilkings e simili ibridi di agrumi" (Mandarini)	0805 20	9.91.00	8.671	1.924,96
"Mandarini, compresi i tangerini ed i mandarini satsuma (o sazuma); clementine, wilkings e simili ibridi di agrumi" (Clementine)	0805 20	319.09.21	4.822.034	2.713.748,21
"Arance"	0805 10	80.54.09	2.424.864	176.463,14
Totali		963.69.80	16.444.582	15.707.731,62

Il periodo di riferimento considerato dall'OP, per la determinazione del valore del Fondo di Esercizio da destinare all'attuazione degli interventi previsti nell'ambito dell'annualità 2011, è a valere dal 01 gennaio 2008 al 31 dicembre 2008 (corrispondente ad un periodo di dodici mesi consecutivi, con decorrenza non anteriore al 1 gennaio del terzo anno precedente all'anno di esecuzione del programma, che nella fattispecie è l'annualità 2011); mentre il valore totale di VPC, approvato da questa Amministrazione, è invece riferito (attualizzato) al 30.09.2010 ed è stato calcolato al netto delle voci di calcolo previste dalla normativa. Quanto rilevato ed evidenziato ai due punti precedenti, giustifica il valore indicato dall'OP [euro 15.707.731,62] rappresentata e distinta per singolo prodotto come da tabella allegata in domanda in quanto il valore è riferito al fatturato dell'anno 2008 e quindi non rappresentativo del valore totale di VPC al 31.12.2009 (conseguenza legata al periodo di riferimento scelto dall'OP). Il valore totale di VPC approvato è invece pari ad euro 15.900.442,51. Risulta esserci corrispondenza tra i valori indicati nella tabella "VPC per prodotto", (riportata nel progetto esecutivo dell'annualità 2011 approvata), e i valori indicati nella domanda in esame e riepilogati nella tabella sovrastante.

Infine, risulta esserci correlazione tra i singoli prodotti "rappresentati dall'OP", (riepilogati nella tabella sovrastante), e le "Categorie 07 e 08" per le quali si chiede l'adeguamento del riconoscimento. Il valore di VPC rappresentato dall'OP supera il valore minimo da dimostrare e fissato per il riconoscimento richiesto che nella fattispecie è pari ad euro 3.000.000,00.

Cod.	Elementi per la verifica		Elementi di riscontro
3.3	Allegato al D.M. 3932 del 11.05.2009 - Modificato con DM 10388 del 20.12.2010 - (Procedure - Parte A - Riconoscimento e controllo delle organizzazioni di produttori ortofrutticoli - OP e delle loro associazioni - AOP): "Nel caso in cui il parametro minimo non risulti soddisfatto nella Regione che ha operato il riconoscimento, l'OP deve trasferire la propria sede legale nella Regione in cui è realizzato il maggior VPC"	SI	VPC regionale dell'OP: euro 6.819.058,07*

Conclusioni: *Il valore di VPC, conseguito nella Regione Campania e riscontrato da questa Amministrazione nel corso della verifica dei requisiti di accesso previsti per il riconoscimento dell'Aiuto Finanziario Nazionale (AFN) aggiuntivo per l'annualità 2011, è pari ad euro 6.819.058,07 ed è maggiore rispetto ai valori realizzati nelle altre regioni che, nella fattispecie, risultano essere Calabria e Puglia.

4.0	ORGANIZZAZIONE E STRUTTURAZIONE – Reg. (CE) 1234 del 22 ottobre 2007 – Articolo 125 ter – paragrafo 1: "Gli Stati membri riconoscono come organizzazione di produttori nel settore ortofrutticolo qualsiasi persona giuridica o una sua parte chiaramente definita che ne faccia richiesta, a condizione che: a) abbia come obiettivo l'impiego di pratiche culturali, tecniche di produzione e pratiche di gestione dei rifiuti che rispettino l'ambiente, in particolare per tutelare la qualità delle acque, del suolo e del paesaggio e per preservare o favorire la biodiversità, nonché risponda ai requisiti di cui agli articoli 122 e 125 bis e lo comprovino; b) c) offra sufficienti garanzie circa la realizzazione, la durata e l'efficienza delle proprie attività, nonché la concentrazione dell'offerta, al cui fine lo Stato membro può decidere quali prodotti o gruppi di prodotti di cui all'articolo 122, lettera a), punto iii), dovrebbero essere di pertinenza dell'organizzazione; Reg. (CE) 1580 del 21.12.2007 – Articolo 25 (Strutture e attività delle organizzazioni di produttori) – "Gli Stati membri si accertano che le organizzazioni di produttori dispongano del personale, dell'infrastruttura e dell'attrezzatura necessari all'adempimento dei requisiti enunciati all'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1182/2007 e all'espletamento delle loro funzioni essenziali, ossia: a) la conoscenza della produzione dei loro soci, b) la raccolta, la cernita, il magazzinaggio e il condizionamento della produzione dei loro soci, c) la gestione commerciale e finanziaria e d) la contabilità centralizzata e un sistema di fatturazione."		
Cod.	Elementi per la verifica		Elementi di riscontro
4.1	d) consenta effettivamente ai propri aderenti di usufruire dell'assistenza tecnica necessaria per poter applicare pratiche culturali rispettose dell'ambiente;	SI	L'OP esplica tale funzione con un servizio di Ass. Tec. che vede l'impiego di tecnici consulenti (interni ed esterni all'OP) (acquisito a campione documentazione probante – evidenze riportate nel verbale di controllo in loco)
4.2	e) metta effettivamente a disposizione dei propri aderenti, se necessario, i mezzi tecnici per la raccolta, il magazzinaggio, il condizionamento e la commercializzazione dei prodotti; Reg. (CE) 1580 del 21.12.2007 – Articolo 27 (Mezzi tecnici) – "Ai fini dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera e), del regolamento (CE) n. 1182/2007, se un'organizzazione di produttori è riconosciuta per un prodotto per il quale è necessaria la fornitura di mezzi tecnici, si ritiene che adempia i propri obblighi se fornisce mezzi tecnici di livello adeguato direttamente o tramite i suoi soci o attraverso filiali o mediante il ricorso all'esternalizzazione."	SI	L'OP, per mezzo di macchine, attrezzature ed impianti, assicura ai propri soci lo svolgimento della fasi produttive e commerciali attinenti. (acquisito a campione documentazione probante – evidenze riportate nel verbale di controllo in loco)
4.3	f) garantisca una corretta gestione commerciale e contabile delle proprie attività; e	SI	L'OP garantisce tale funzione con l'impiego di unità di personale dipendente e di unità di personale esterno all'OP L'OP è provvista di appropriati uffici ed opportune attrezzature informatiche e di supporto ai lavori d'ufficio (acquisito a campione documentazione probante – evidenze riportate nel verbale di controllo in loco)
4.4	g) non detenga una posizione dominante su un dato mercato, tranne qualora ciò sia necessario ai fini dell'articolo 33 del trattato.	SI	L'incidenza della VPC dell'OP sul totale della VPC ortofrutticola regionale risulta essere di 1,14% L'incidenza della VPC dell'OP sul totale della VPC ortofrutticola regionale aggregata in OP risulta essere di 5,81%
Note: L'Articolo 5, punto 4 dello Statuto enuncia l'obiettivo "dell'impiego di pratiche culturali, tecniche di produzione e pratiche di gestione dei rifiuti che rispettino l'ambiente, in particolare per tutelare la qualità delle acque, del suolo e del paesaggio e per preservare o favorire la biodiversità" – Le norme in materia di produzione e tutela ambientale adottate e fatte osservare dall'OP, anche per mezzo del servizio di assistenza tecnica offerto, delineano allo stato attuale una adeguata organizzazione per il raggiungimento di questo obiettivo. – Per quanto osservato e verificato nel corso del sopralluogo effettuato in data 01.03.2011 (rif. verbale depositato agli atti di questo Settore) e a seguito delle integrazioni fornite, l'OP dispone di personale, di strutture ed attrezzature commisurate alle attuali necessità organizzative.			

Napoli Li, 15.03.2011

Il funzionario istruttore

 Il Responsabile del Procedimento
 Dott. Gennaro De Simone

 Il Dirigente del Settore
 Dott. Antonio Iriando

ALLEGATO 4

Regione Campania – Area 11 – Settore 02 IPA

**RELAZIONE ISTRUTTORIA CONCERNENTE L'ADEGUAMENTO DEL
RICONOSCIMENTO AI SENSI DELL'ARTICOLO 203 BIS DEL REG. (CE) N. 1234/07,
DEL REG. (CE) N. 1580/07 E DEL DM N. 3932 DEL 11.05.2009 E S.M.I.**

OP ... **CONSORZIO JONICO ORTOFRUTTICOLTORI SOC. COOP** COD.IT. **060**.....
Con sede legale alla Via ... **VIA ROSA JEMMA N.°2**..... **BATTIPAGLIA - SALERNO**
P. IVA...**00667130777**.....Cap**84091**..... Città**BATTIPAGLIA - SALERNO**

I sottoscritti tecnici istruttori Domenico Longobardi e Sabato Esposito, funzionari del Settore IPA, incaricati di verificare l'adeguamento del riconoscimento ai sensi dell'art. 203 bis del Reg.(CE) n. 1234/07, presentato dall'Organizzazione di Produttori (OP) in epigrafe, ai sensi della normativa in oggetto indicata:

VISTA la domanda di adeguamento presentata in data 30.09.2010 e acquisita agli atti del Settore Interventi per la Produzione Agricola (IPA) in data 30/09/2010, prot. n. 0785224;

VISTA l'integrazione presentata in data 22/12/2010 e acquisita agli atti del Settore IPA in data 28/12/2010, prot. n. 1030896;

VISTO il verbale redatto in data 09/03/2011 dal quale si rileva che l'Organizzazione di Produttori è stata invitata a produrre la seguente ed ulteriore documentazione:

- *"Dichiarazione del Presidente che l'OP conserva agli atti, per ciascun socio, - la dichiarazione di non aderire ad altra organizzazione, (per quanto riguarda il prodotto e/o il gruppo di prodotti di una data azienda, di cui alla lettera b) paragrafo 1 dell'art.125 bis del Reg. (CE) 1234/07 per il quale si richiede il riconoscimento)"*;
- *Relazione a chiarimento riportante informazioni di dettaglio e specifiche per gli impianti posseduti (e/o utilizzati e/o dismessi), riguardo la gestione degli impianti stessi, e l'impiego delle macchine e attrezzature possedute (e/o utilizzate) dall'OP, per la produzione, la raccolta, il magazzinaggio, il condizionamento (evidenziando oltremodo le linee di lavorazione), (gli elenchi delle macchine e delle attrezzature possedute dall'OP riporteranno i riferimenti alla pagina del libro cespite ammortizzabile); la relazione si completerà della descrizione sugli aspetti relativi alla commercializzazione dei prodotti per i quali l'OP chiede il riconoscimento;*
- *Nota a chiarimento circa gli obblighi di conferimento del socio che aderisce all'OP;*

VISTE le successive e conseguenti integrazioni presentate in data 10/03/2011 e acquisite agli atti del Settore IPA in data 10/03/2011, prot. n. 0195693;

VERIFICATA con sopralluogo in loco effettuato in data **01.03.2011**, come da verbale depositato agli atti, l'idoneità dei requisiti organizzativi e strutturali in possesso della OP per espletare le finalità previste dall'adeguamento richiesto;

VISTO lo Statuto adottato il 21.12.2010 con atto del Notaio G. Monica - Raccolta n. 19735 Repertorio n. 52051 - registrato a Salerno il 05.01.2011 al n. 163 ;



VERIFICATO che lo Statuto presentato prevede gli obiettivi, gli obblighi e le condizioni recate dall'articoli n. 122 e n. 125 bis del Reg.(CE) 1234/07 e dagli articoli 4, 7, 8 e 9 del DM n. 3932 del 11.05.2009, così come specificato nell'allegata lista di controllo (CHECK LIST) che costituisce parte integrante e sostanziale della presente relazione;

VERIFICATA la corrispondenza tra i prodotti per cui l'OP ha richiesto l'adeguamento del riconoscimento e i prodotti utilizzati per il calcolo del Valore della Produzione Commercializzabile (VPC);

CONSIDERATO che *l'importo del VPC* della OP, accertato con l'istruttoria svolta per l'approvazione dell'**annualità 2011** del relativo Programma Operativo – approvato con provvedimento del Settore IPA n. 355 del **23.12.2010** – pari ad **euro 15.900.442,51**, così come dettagliato nella **tabella 3.2** dell'allegata CHECK LIST, è confermato e risulta superiore al minimo prescritto;

CONSIDERATO che il **numero di soci** della OP, accertato con l'istruttoria svolta per l'approvazione dell'**annualità 2011** del relativo Programma Operativo, corrispondente a **n.4**, di **secondo livello (cooperative)** che **rappresentano complessivamente n.104 produttori agricoli**, così come dettagliato nella **tabella 3.1** dell'allegata CHECK LIST, è confermato e risulta superiore al minimo prescritto;

CONSIDERATO che, a seguito della documentazione esaminata relativa all'adeguamento del riconoscimento dell'OP in epigrafe, la stessa risulta in possesso dei requisiti richiesti e rispetta tutte le condizioni previste dal Reg. (CE) n. 1234/07 del Consiglio e dal Regolamento applicativo della Commissione n. 1580/07 e ss. mm. ii e dalle disposizioni nazionali emanate con Decreto Ministeriale 3932 dell'11.05.2009 e ss. mm. ii;

Sulla base di quanto innanzi riportato, i sottoscritti funzionari esprimono parere favorevole alla concessione dell'adeguamento del riconoscimento ai sensi dell'articolo 203 del Reg. (CE) n. 1234/07 all'OP in epigrafe, per tutti i per i prodotti/gruppo di prodotti appartenenti alle "Categorie" di seguito riportate

CATEGORIA	
CODICE NC	DESCRIZIONE
07	ORTAGGI
08	FRUTTA

ALLEGATI:

1. Check List Istruttoria

Napoli Li, 11.04.2011

I funzionari istruttori

dott. Esposito Sabato

dott. Longobardi Domenico

Il Responsabile del Procedimento
dott. Gennaro De Simone

Il Dirigente del Settore
dott. Antonio Irlando